

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA DI
TREVISO S.p.A. IN
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.c.p.A.**

I Consigli di Amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A. (di seguito, anche, "BPAA" o la "Società Incorporante") e di Banca di Treviso S.p.A. (di seguito, anche, "BT" o la "Società Incorporanda") hanno redatto il seguente progetto di fusione per incorporazione di BT in BPAA (di seguito, la "Fusione") ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (il "Progetto").

L'operazione di Fusione di cui al presente Progetto rientra negli interventi previsti dal Piano industriale della BPAA aggiornato per ultimo in data 18 maggio 2015, volti alla razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa e dell'articolazione societaria creatasi con la fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica S.c.p.a.a.r.l. (di seguito "Banca Popolare di Marostica") in BPAA, in coerenza con il programma di attività presentato alla Banca d'Italia nell'ambito del procedimento di autorizzazione a detta fusione, con l'obiettivo di rendere più agevoli le attività di governo e di coordinamento societario, nonché di conseguire economie di costo ed un miglioramento dell'efficienza operativa.

Detenendo la Società Incorporante una partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda superiore al 90%, la Fusione di cui al presente Progetto si realizzerà nelle forme semplificate di cui all'art. 2505-bis del codice civile, come modificato dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123, in quanto sarà concesso ai soci di minoranza della Società Incorporanda il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Società Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Non sono, pertanto, richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-*quater* (Situazione patrimoniale), 2501-*quinquies* (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-*sexies* (Relazione degli esperti) del codice civile, mentre troverà applicazione l'art. 2501-*septies* del codice civile - limitatamente alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato - giacché l'operazione di Fusione di cui al presente Progetto sarà deliberata, quanto alla Società Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, come consentito dall'art. 2505-*bis*, comma 2, del codice civile, ferma restando la facoltà dei soci della Società Incorporante - ai sensi degli artt. 2505-*bis*, comma 3, e 2505, comma 3, del codice civile - di richiedere che la Fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. Si precisa tuttavia che, pur non essendo richieste dalla norma, saranno comunque messe a disposizione dei soci le relazioni degli

amministratori illustrative del presente Progetto di Fusione.

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A.

- Sede legale in Bolzano, via del Macello 55
- Capitale sociale variabile, suddiviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,00 ciascuna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00129730214
- Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630.1
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Società Incorporanda

Banca di Treviso S.p.A.

- Sede legale in Treviso, Piazza Indipendenza 11
- Capitale sociale alla data di approvazione del Progetto pari a Euro 50.901.147,00, suddiviso in n. 50.901.147 azioni ordinarie senza valore nominale
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03402050268
- Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 03141.9
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Il testo dello Statuto sociale della Società Incorporante che è riportato nell'Allegato A non subirà alcuna modifica conseguente all'operazione di Fusione.

In dipendenza della Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale:

- per massimi nominali Euro 920.224,00 (novecentoventimila- duecentoventiquattro virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 230.056 (duecentotrentamila e cinquantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 ciascuna,
- il tutto in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di

assegnazione delle azioni di cui ai successivi punti 3 e 4.

BPAA è una società cooperativa a capitale variabile: l'aumento di capitale di BPAA a servizio del concambio di fusione non determinerà alcuna modifica statutaria.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, gli azionisti della Società Incorporanda diverranno azionisti della Società Incorporante, che manterrà la propria forma giuridica di banca popolare cooperativa.

Gli azionisti di BT diversi da BPAA, ove non già azionisti della Società Incorporante, diverranno azionisti di BPAA e pertanto soggetti alle previsioni del suo Statuto sociale e della normativa sulle società cooperative bancarie di cui al D.Lgs. 385/1993 (TUB).

Si fa presente che, trattandosi di banca popolare, ciascun socio con diritto di voto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, può esercitare un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute. Diversamente, la partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.

L'art. 16 dello Statuto sociale di BPAA prevede che chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che decide in ordine all'ammissione/diniego a socio con delibera motivata avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 TUB, in assenza di delibera di ammissione a socio, non potranno essere esercitati, per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

L'art. 9 dello Statuto di BPAA prevede inoltre che nessuno può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni della Società per una quota di capitale sociale superiore a quanto previsto dalla legge. La Società, non appena rileva il superamento di tale limite, contesta la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società ed imputati a riserva.

Resta fermo quanto previsto dal Regolamento per l'ammissione a socio pubblicato sul sito Internet della Società Incorporante www.bancapopolare.it.



3. RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio, determinato dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, avvalendosi di *advisor* finanziari indipendenti e nel rispetto delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, è il seguente:

- n. 0,052 (zero virgola zero cinquantadue) azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante da nominali Euro 4,00 cadauna per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BT (di seguito “il rapporto di cambio”).

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del Rapporto di Cambio e non già ai sensi dell’art. 2501-*quater* del codice civile, in quanto non richiesto dall’art. 2505-*bis*, comma 1, del codice civile, sono state assunte le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione rappresentate dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2014 di BPAA e di BT, sottoposti a revisione contabile.

Per mera completezza informativa, si dà atto che in data 1° aprile 2015, e dunque successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio di BPAA, è divenuta efficace la fusione di Banca Popolare di Marostica nella medesima BPAA.

Pertanto, al fine di fornire una adeguata informativa degli effetti della predetta fusione, la Società Incorporante ha predisposto i dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2014 idonei a rappresentare gli effetti significativi della fusione di Banca Popolare di Marostica in BPAA.

I dati consolidati pro-forma sono stati esaminati dalla società di revisione BDO S.p.A., che ha rilasciato in data 27 aprile 2015 la propria relazione attestante la correttezza dei criteri di valutazione e dei principi di riferimento, la ragionevolezza delle ipotesi di base e la correttezza della metodologia utilizzati per la loro redazione.

I dati consolidati pro-forma, comprensivi della relazione della società di revisione, saranno allegati alla relazione degli amministratori illustrativa del progetto di Fusione, cui si rinvia.

Nella valutazione dell’operazione di Fusione e nella determinazione del Rapporto di Cambio, gli amministratori hanno tenuto conto degli effetti della Fusione di Banca Popolare di Marostica in BPAA.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ATTRIBUITE IN CONCAMBIO AGLI AZIONISTI DI BT

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, la Società Incorporante procederà:

- all'emissione di massime n. 230.056 (duecentotrentamila e cinquantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 da attribuire agli azionisti della Società Incorporanda nel rapporto di cambio sopra indicato;
- all'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie BT detenute dalla Società Incorporante.

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, spettasse agli azionisti della Società Incorporanda di ricevere un numero non intero di azioni BPAA, la Società Incorporante procederà alla consegna di azioni BPAA fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, anche per il tramite degli intermediari depositari, il controvalore dei diritti frazionari al prezzo delle azioni BPAA stabilito dall'Assemblea per l'anno in corso, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Le azioni della Società Incorporante sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione; pertanto, le azioni di nuova emissione a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.

Le operazioni di concambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno di efficacia della Fusione, presso gli sportelli di BPAA, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO

Le azioni ordinarie BPAA che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti BT alla data di efficacia della Fusione attribuiranno ai loro titolari diritti identici a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della BPAA in circolazione al momento dell'assegnazione.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis,



comma 2, del codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione nei competenti Registri delle Imprese, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, numero 6), e 2504-*bis*, comma 3, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal 1° aprile 2015. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

7. DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista di BT che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della Fusione - ossia agli azionisti assenti, astenuti e dissenzienti - spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del codice civile, in quanto la Fusione per incorporazione in BPAA, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea di BT, costituita in forma di "società per azioni", e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione.

Gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere spedita alla Società Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della Società Incorporanda medesima di approvazione della Fusione.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti di BT aventi diritto, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia della Fusione e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici della medesima Fusione, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437-*quater* del codice civile.

A tal fine, si segnala che il valore di liquidazione delle azioni BT è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di BT, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, "Reconta Ernst & Young S.p.A.", con sede in Roma, Via Po 32, in Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna azione BT.

Nel caso in cui uno o più azionisti aventi diritto al recesso esercitino tale diritto, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, con il deposito presso i competenti Registri delle Imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti.

Le azioni di BT per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari di BT presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile e della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile.

Fermo restando quanto sopra, BPAA ha dichiarato sin d'ora la propria volontà di esercitare il diritto di opzione nonché di prelazione sull'intera quota che restasse eventualmente inoptata all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Né la Società Incorporante né la Società Incorporanda hanno emesso titoli, diversi da azioni, cui possa essere riservato, nel contesto di questa Fusione, un trattamento particolare.

Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

9. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessun particolare vantaggio è proposto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

10. CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, nonché all'approvazione del Progetto da parte delle assemblee straordinarie di BPAA e BT.

11. DIRITTO DI VENDITA

Agli azionisti della Società Incorporanda diversi da BPAA viene

riconosciuto, ai sensi dell'art. 2505-*bis*, comma 1, del codice civile, il diritto di far acquistare alla Società Incorporante, in tutto o in parte, le azioni da loro detenute nella predetta società per un corrispettivo di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla Società Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della Fusione.

Si specifica che l'efficacia dell'eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati all'efficacia della Fusione; tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e comunque, entro la data di efficacia civilistica della Fusione.

Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare di BT presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia agli azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505-*bis* del codice civile.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti della Società Incorporanda per le operazioni di vendita effettuate dai soci di minoranza.

ooo

Il presente Progetto sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla Fusione, ad intervenuta autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente Progetto, così come dello Statuto sociale della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Allegato A: Statuto sociale della Società Incorporante.


Banca Popolare dell'Alto Adige
Soc. Coop. pa
Il Presidente

18.05.2015